



**Municipio**

Cugnasco,  
8 agosto 2017

Risoluzione municipale  
**1456 – 7.8.2017**

**MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 24**

**Modifica (correzione) dell'articolo 33 cpv. 2 del Regolamento comunale dei cimiteri (RCim)**

Signor Presidente,  
signore e signori Consiglieri comunali,

il 21 marzo 2016 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo *Regolamento comunale dei cimiteri (RCim)*, entrato in vigore il 18 luglio 2016 con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

L'articolo 33 RCim delle disposizioni transitorie – intitolato **Concessioni nel cimitero di Cugnasco** – è del seguente tenore:

- 1) *Le riserve di posti effettuate ed accettate entro il 31 dicembre 2015 rimangono valide sempre che non pregiudicano l'esecuzione di uno spurgo generale dei campi di sepoltura e l'utilizzazione delle tombe secondo le disposizioni del presente Regolamento. In caso di revoca della riserva, eventuali tasse di concessione pagate sono retrocesse senza interesse.*
- 2) *La scadenza delle concessioni nei campi di sepoltura comune - per adulti e per bambini fino a 10 anni - (settori A, B, C, D, E, G, H, K) e nei settori G, M, O è stabilita in 20 anni dalla prima sepoltura.*
- 3) *Le concessioni delle tombe esistenti nei vari campi di cui è suddiviso il cimitero dove sono collocate unicamente urne cinerarie, scadono dopo 20 anni dalla tumulazione della prima urna. Alla scadenza le urne vanno trasferite nei loculi per urne cinerarie; altrimenti si procede secondo gli articoli 18 e 19.*
- 4) *Le eventuali concessioni di famiglia (50 anni dalla costruzione della tomba) concesse nei settori I, F rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2030.*
- 5) *Dall'approvazione di questo Regolamento da parte del Consiglio comunale ogni occupazione del cimitero, riservato quanto indicato al capoverso 1 di questo articolo, deve rispettare le disposizioni del nuovo Regolamento.*

Nei lavori di preparazione del prossimo spurgo del settore di sepoltura B, l'Amministrazione comunale ha riscontrato un errore temporale contenuto nel secondo capoverso: la norma fissa la scadenza delle concessioni in diversi campi di sepoltura comune dopo 20 anni dalla **prima** sepoltura.

La decorrenza del termine ventennale non è corretta. I 20 anni vanno calcolati **dall'ultima sepoltura**. Infatti, tra la prima e l'ultima sepoltura potrebbero essere intervenute una o più inumazioni, le quali hanno una durata di almeno 20 anni, salvo i - rari - casi di riesumazione anticipata ammessi dall'articolo 18 cpv. 5 e 6 RCim<sup>1</sup>.

Di conseguenza, si propone al Consiglio comunale di modificare (correggere) la disposizione citata (cpv. 2 dell'articolo 33) dandogli il seguente nuovo tenore (modifica in **grassetto**):

- 2) *La scadenza delle concessioni nei campi di sepoltura comune - per adulti e per bambini fino a 10 anni - (settori A, B, C, D, E, G, H, K) e nei settori G, M, O è stabilita in 20 anni dall'**ultima** sepoltura.*

#### Aspetti procedurali e formali.

**Preavviso commissionale:** l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 172 della Legge organica comunale – LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale).

**Collisione di interesse:** nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

**Quoziente di voto:** per l'approvazione della modifica è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

**Referendum facoltativo:** la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

### **PROPOSTA DI DECISIONE**

Si propone al Consiglio comunale di voler deliberare come segue:

1. **È adottata la modifica dell'articolo 33 cpv. 2 del Regolamento comunale dei cimiteri (RCim).**
2. **Il cambiamento entra in vigore con la decisione del Consiglio comunale, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

## Commissione incaricata per l'esame: **Petizioni**

1

### **Art. 18:**

#### **Esumazioni**

- 1) Le esumazioni nei campi di sepoltura comune possono avvenire dopo 20 anni dalla sepoltura.
- 5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite per necessità di sistemazione o di modificazione dei cimiteri, per ordine dell'autorità giudiziaria o su richiesta motivata della famiglia. Tutte le spese sono a carico dei richiedenti.
- 6) Nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione, salvo in caso d'inchiesta giudiziaria. Le esumazioni effettuate a meno di 20 anni dall'inumazione richiedono la presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio. Le richieste di esumazione all'autorità cantonale relative ad interventi di competenza del Comune verranno effettuate dal Municipio; quelle connesse a necessità private, avviene a cura dei parenti o del rappresentante del defunto.